

N. R.G. 122/25 P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	- Presidente
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore
dott. Luca Verzeni	- Giudice

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale **n. 122/25 P.U.** promosso con ricorso per la liquidazione giudiziale depositato in data 26.03.2025

da

NAIMOLI - TECH S.r.l. (C.F./P.I. 04250730167), in persona del legale rappresentante pro tempore Naimoli Mario, con sede legale in Bergamo Passaggio Canonici Lateranensi n° 1

rappresentata e difesa dall'avv. Guido Giacomo Gardin del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Palazzolo sull'Oglio (BS), Piazza Martiri delle Foibe n. 6

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso in proprio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di **NAIMOLI - TECH S.r.l.** (C.F./P.I. 04250730167), in persona del legale rappresentante pro tempore Naimoli Mario, con sede legale in Bergamo Passaggio Canonici Lateranensi n° 1;



ritenuto che, provenendo l'istanza dalla medesima impresa debitrice, risulta superflua la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 40 C.C.I.I.;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Bergamo, Comune sede dell'intestato Tribunale;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, *"...lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico..."*, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: in particolare, dalla documentazione fornita dalla stessa ricorrente è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;

ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati (dal bilancio al 31.12.2023 depositato in atti risulta che la società ha debiti scaduti per euro 31.070.510,00), e come peraltro appare acclarato dalle stesse dichiarazioni confessorie della ricorrente, che ha chiesto direttamente l'apertura della procedura di liquidazione nei propri confronti

ritenuto di indicare come curatore il dott. Fabrizio Giglio, già Commissario Giudiziale nella procedura ex art. 44 C.C.I.I. in precedenza azionata dalla società (e poi dalla stessa rinunciata), con Studio in Bergamo, via Angelo May n. 14/D, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

P.Q.M.

Visto l'art. 49 CCII.,

Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **NAIMOLI - TECH S.r.l.** (C.F./P.I. 04250730167), in persona del legale rappresentante pro tempore Naimoli Mario, con sede legale in Bergamo Passaggio Canonici Lateranensi n° 1; Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;

Nomina Curatore il dott. Fabrizio Giglio, con Studio in Bergamo, via Angelo May n. 14/D;

Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;



Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno **15.07.2025, ore 11.15;**

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 2 aprile 2025

Il Giudice estensore
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

